

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 146



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

61° anno

11 giugno 2018

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari 1
- ★ Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli 1

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/854 della Commissione, dell'8 giugno 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Cairanne» (DOP) 2
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/855 della Commissione, dell'8 giugno 2018, recante duecentottantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda 3

DECISIONI

- ★ Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo* (EULEX KOSOVO) 5

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014)**

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

L'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾ è entrato in vigore il 1° maggio 2018, essendo stata espletata, in data 19 ottobre 2017, la procedura prevista all'articolo 11 dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 274 del 24.10.2017, pag. 3.

Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ⁽¹⁾ è entrato in vigore il 1° maggio 2018, essendo stata conclusa, in data 19 ottobre 2017, la procedura prevista al punto 15 dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 274 del 24.10.2017, pag. 58.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/854 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2018

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Cairanne» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Cairanne» presentata dalla Francia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Cairanne» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Cairanne» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 8 dell'11.1.2018, pag. 5.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/855 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2018****recante duecentottantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 5 giugno 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:

i dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» sono così modificati:

la voce «Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network); (g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; (h) Jabhat Fath al Sham; (i) Jabhat Fath al-Sham; (j) Jabhat Fatah al-Sham; (k) Jabhat Fateh Al-Sham; (l) Fatah al-Sham Front; (m) Fateh al-Sham Front); (n) Conquest of the Levant Front; (o) The Front for the Liberation of al Sham; (p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; (q) Front for the Liberation of the Levant; (r) Front for the Conquest of Syria. Altre informazioni: a) opera nella Repubblica araba siriana b) Iraq; c) già inserito tra il 30 maggio 2013 e il 13 maggio 2014 come alias di Al-Qaida in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 14.5.2014.» è sostituita da quanto segue:

«Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias (a) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS); (b) Hay'et Tahrir al-Sham; (c) Hayat Tahrir al-Sham; (d) Assembly for the Liberation of Syria; (e) Assembly for the Liberation of the Levant; (f) Liberation of al-Sham Commission; (g) Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; (h) Tahrir al-Sham Hay'at; (i) the Victory Front; (j) Jabhat al-Nusrah; (k) Jabhet al-Nusra; (l) Al-Nusrah Front; (m) Al-Nusra Front; (n) Ansar al-Mujahideen Network; (o) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; (p) Jabhat Fath al Sham; (q) Jabhat Fath al-Sham; (r) Jabhat Fatah al-Sham; (s) Jabhat Fateh Al-Sham; (t) Fatah al-Sham Front; (u) Fateh al-Sham Front; (v) Conquest of the Levant Front; (w) The Front for the Liberation of al Sham; (x) Front for the Conquest of Syria/the Levant; (y) Front for the Liberation of the Levant; (z) Front for the Conquest of Syria. Altre informazioni: (a) opera nella Repubblica araba siriana; (b) Iraq; (c) già inserito tra il 30 maggio 2013 e il 13 maggio 2014 come alias di Al-Qaida in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 14.5.2014.»

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2018/856 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2018

che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo * (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 ⁽²⁾, che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC e prorogato il mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018.
- (3) L'8 giugno 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/973 ⁽³⁾ che modifica l'azione comune 2008/124/PESC prevedendo un importo di riferimento finanziario fino al 14 giugno 2018.
- (4) A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato dell'EULEX KOSOVO e di prorogarlo fino al 14 giugno 2020.
- (5) È necessario prevedere un nuovo importo di riferimento finanziario per l'attuazione del mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2020.
- (6) Nessuna disposizione della presente decisione deve essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori.
- (7) In considerazione della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.
- (9) L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 26).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/973 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 141).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Mandato della missione

L'EULEX KOSOVO sostiene le istituzioni dello stato di diritto del Kosovo selezionate nel loro percorso verso maggiori efficacia, sostenibilità, multietnicità e responsabilizzazione, senza ingerenze politiche e nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle migliori prassi europee, attraverso attività di monitoraggio e funzioni esecutive limitate di cui agli articoli 3 e 3 bis, allo scopo di cedere i compiti rimanenti ad altri strumenti a lungo termine dell'UE e di eliminare gradualmente le restanti funzioni esecutive.»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Compiti

Per assolvere il mandato della missione di cui all'articolo 2, l'EULEX KOSOVO:

- a) monitora cause e processi selezionati nelle istituzioni di giustizia penale e civile del Kosovo, in stretto coordinamento con altri attori dell'UE, rispettando al contempo l'indipendenza della magistratura, agevola contatti e monitora riunioni pertinenti nell'ambito della cooperazione regionale relativamente ai casi di crimini di guerra, corruzione, criminalità organizzata e forme gravi di criminalità;
- b) fornisce, in base alle necessità, sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE;
- c) monitora, funge da mentore e presta consulenza al servizio penitenziario del Kosovo;
- d) conserva talune responsabilità esecutive limitate nei settori della medicina legale e della polizia, tra cui le operazioni di sicurezza e ancora un programma di protezione dei testimoni e la responsabilità di mantenere e promuovere l'ordine e la sicurezza pubblici, eventualmente anche ribaltando o annullando decisioni operative assunte dalle competenti autorità kosovare;
- e) assicura che tutte le sue attività rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e di integrazione di genere; e
- f) coopera con le pertinenti strutture dell'Unione, le autorità giudiziarie e con le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e degli Stati terzi nell'esecuzione del suo mandato.»;

3) all'articolo 16, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2018 fino al 14 giugno 2020 è di 169 805 000 EUR.

Con riferimento all'importo di cui al quattordicesimo comma, l'importo destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo è di 83 555 000 EUR e l'importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 86 250 000 EUR.

La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l'importo di 86 250 000 EUR. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;

4) all'articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

I. MOSKOVSKI

RETTIFICHE**Rettifica della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257 del 28 agosto 2014)

Pagina 182, allegato III, punto 1:

anziché: «1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai punti da 2 a 11.»

leggasi: «1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai punti da 2 a 19.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT